



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

DECRETO del PRESIDENTE N. 34

OGGETTO: Art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione" 2025- 2027 della Comunità delle Giudicarie.

L'anno **duemilaventicinque** addì ventisette del mese di marzo alle ore 16:30 nella sede della Comunità delle Giudicarie in Tione di Trento, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Michele Carboni, il Presidente della Comunità, dott. Giorgio Butterini, ha adottato il presente DECRETO indicato in oggetto.

OGGETTO: Art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione" 2025- 2027 della Comunità delle Giudicarie.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Visto che, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.lgs. 27.10.2009 n.150 e della L.06.11.2012 n.190, il D.L. 09.06.2021 n. 80 (*"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*), convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, ha previsto all'art. 6 (*"Piano integrato di attività e organizzazione"*) che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 con più di 50 dipendenti adottino un *"Piano integrato di attività e di organizzazione"*, in sigla PIAO, nell'ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi anche in materia di diritto di accesso (comma 1).

Considerato che, il PIAO, ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce tra i vari aspetti:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile;
- compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione.

Considerato che, il PIAO, è destinato, pertanto, a semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi strumenti di pianificazione settoriale quali il piano esecutivo di gestione, il piano delle performance, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano triennale del fabbisogno del personale.

Dato atto che, il medesimo art. 6 del D.L. sopra richiamato ha inoltre previsto che entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 di data 09.06.2021 ed entrato in vigore il giorno successivo – e previa intesa in sede di Conferenza unificata:

- con decreto del Presidente della Repubblica si sarebbero dovuti individuare ed abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO (comma 5);
- il Dipartimento della funzione pubblica avrebbe dovuto adottare un *"Piano tipo"* quale strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni (comma 6).

Visto che, a seguito di una serie di interventi legislativi che hanno disposto il differimento dei termini originariamente previsti in materia di PIAO:

- con D.P.R. 24.06.2022 n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 di data 30.06.2022, è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO;
- con decreto 30.06.2022 n. 132, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 209 di data 07.09.2022, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha provveduto a definire il contenuto del PIAO adottando un relativo schema tipo.

Considerato che, nello specifico, il decreto ministeriale 30.06.2022 n. 132 prevede (art. 2) che il PIAO per le Amministrazioni con più di 50 dipendenti contenga la scheda anagrafica dell'Amministrazione e sia suddiviso in tre distinte sezioni.

La prima sezione (art. 3), denominata “*Valore pubblico, Performance e Anticorruzione*”, è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:

- “Valore pubblico”;
- “Performance” – tale sottosezione è finalizzata alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'Amministrazione;
- “Rischi corruttivi e trasparenza” – tale sottosezione, predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), la valutazione d'impatto del contesto esterno e del contesto interno, la mappatura dei processi per individuare le criticità che espongono l'amministrazione a rischi corruttivi, l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, la progettazione di misure organizzative per il trattamento dei rischi corruttivi e la programmazione dell'attuazione della trasparenza.

La seconda sezione (art. 4), denominata “*Organizzazione e capitale umano*”, è a sua volta ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:

- “Struttura organizzativa” – tale sottosezione contiene il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione;
- “Organizzazione del lavoro agile”;
- “Piano triennale dei fabbisogni di personale”.

La terza ed ultima sezione (art. 5), denominata “*Monitoraggio*”, indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio delle sezioni precedenti nonché i soggetti responsabili.

Verificato che, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla base delle competenze legislative riconosciute dallo Statuto speciale di autonomia, ha provveduto a recepire nell'ordinamento regionale, con la L.R. 20.12.2021 n. 7 (“*Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022*”), i principi – di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese – dettati dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, assicurando un'applicazione graduale, sia in termini temporali che sostanziali, delle disposizioni in materia di PIAO.

Dato atto che, in particolare l'art. 4 (“*Piano integrato di attività e organizzazione*”) della L.R. 20.12.2021 n. 7, ha stabilito un'applicazione graduale per la Regione e per gli enti pubblici ad ordinamento regionale delle disposizioni recate dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, prevedendo per il 2022 la compilazione obbligatoria delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del citato art. 6, vale a dire:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla
- corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione.

Considerato che, l'art. 3 (“*Piano integrato di attività e organizzazione*”) della L.R. 19.12.2022 n. 7 (“*Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023*”), prevede che, a decorrere dal 2023, nel contesto regionale vengano recepiti interamente i contenuti dell'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, senza più limitare la compilazione alle sole parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del medesimo articolo, già di compilazione obbligatoria.

Considerato che, da ultimo, si evidenzia che – ai sensi dell'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80 e dell'art. 7 del decreto 30.06.2022 n. 132 – il PIAO deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. Per gli enti locali, in caso di differimento del termine per l'approvazione dei bilanci

di previsione, il termine per l'adozione del PIAO è differito, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 30.06.2022 n. 132, di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci stessi. Alla data attuale il termine per l'approvazione di tale documento è fissato al 30 marzo 2025.

Evidenziato che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla base delle competenze legislative riconosciute dallo Statuto speciale di autonomia, ha provveduto a recepire nell'ordinamento regionale, con la L.R. 20.12.2021 n. 7 ("Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022"), i principi di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese, dettati dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, assicurando un'applicazione graduale, sia in termini temporali che sostanziali, delle disposizioni in materia di PIAO.

Richiamato, in particolare, l'art. 4 ("*Piano integrato di attività e organizzazione*") della L.R. 20.12.2021 n. 7, il quale ha stabilito che la Regione e gli enti pubblici ad ordinamento regionale applichino gradualmente le disposizioni recate dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, prevedendo per il 2022 la compilazione obbligatoria delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del citato art. 6, vale a dire:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione.

Evidenziato, altresì, che la successiva L.R. 19.12.2022 n. 7 ("Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023") prevede all'art. 3 ("*Piano integrato di attività e organizzazione*") che, a decorrere dal 2023, nel contesto regionale vengano recepiti interamente i contenuti dell'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, senza più limitare la compilazione alle sole parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del medesimo articolo, già di compilazione obbligatoria.

Esaminata la suddetta proposta di PIAO 2024-2026, allegata alla presente proposta di provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto rispondente agli obiettivi in materia dell'Amministrazione della Comunità delle Giudicarie.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 20/2024 dd. 20.11.2024 ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 della Comunità delle Giudicarie";

Visto che il Consiglio dei Sindaci con deliberazione n. 21/2024 dd. 20.11.2024, in base a quanto disposto dall'art. 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000, ha provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 della Comunità delle Giudicarie;

Esaminato il decreto del Presidente n. 120 dd. 30.12.2024 ad oggetto: "Art. 169 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del Bilancio finanziario 2025-2027.";

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 al fine di poter dar corso speditamente a tutti gli adempimenti necessari dati i tempi stretti per il raggiungimento della scadenza normativa;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e tecnico-contabile dell'atto, espressi ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, dalla L.P. 3/2006 e dallo Statuto della Comunità;

D E C R E T A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il “*Piano integrato di attività e organizzazione*” 2025-2027 della Comunità delle Giudicarie, il quale viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare copia del Piano di cui al precedente punto 1 sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale dell’ente – sezione “Amministrazione trasparente”;
3. di comunicare l’adozione del presente provvedimento al personale dipendente;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
5. di dare evidenza che, avverso il presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 5 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è ammessa opposizione, da presentare al Presidente entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

dott. Giorgio Butterini
f.to digitalmente

IL SEGRETARIO

dott. Michele Carboni
f.to digitalmente

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).